

- Deliberazione n. 135 del 29/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000 con cui sono state espresse alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle convenzioni medesime;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 dell'11/02/2020 del Comune di Raddusa, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico Enti locali D.lgs. no 267/2000 (All. A)
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2020 del Comune di Milena esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. no 267/2000, in testo conforme a quello approvato dal Consiglio Comunale del comune di Raddusa (All. B);

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Raddusa (CT) e Milena (AG), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci o in base ad atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.

Art. 2 Comune Capo convenzione

Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Raddusa, presso il quale viene fissata la sede del servizio di segreteria comunale convenzionato.

1. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del comune convenzionato, provvederà a:
 - indicare alla Prefettura di Palermo il Segretario supplente per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato elettorale o sindacale, per congedo parentale, o in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
 - a richiedere alla Prefettura di Palermo il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario in ogni altra fattispecie non rientrante da quelle del

precedente capoverso, qualora i comuni convenzionati non intendano avvalersi della figura del vicesegretario;

- ad autorizzare il Segretario titolare per lo svolgimento di ulteriori incarichi presso altri enti o per ogni altra attività;
- tenere in generale tutti i rapporti con la Prefettura di Palermo relativamente a qualunque tematica riguardante il Segretario - alla valutazione per l'erogazione della eventuale retribuzione di risultato in accordo con il Sindaco di Milena.

Art. 3 Nomina e revoca del Segretario Comunale

1. Il Sindaco di Raddusa è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. no 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 471271997 no 465;
2. Il Segretario comunale è individuato in sede di prima attuazione della presente convenzione nel segretario in carica quale titolare nel Comune capo convenzione di Raddusa, il quale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della sede convenzionata, previo rilascio del nullaosta da parte della Prefettura di Palermo.
3. L'inizio effettivo della convenzione si formalizzerà con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale individuato ai sensi del comma precedente.
4. Al di fuori del caso di cui al comma 2, il Segretario Comunale della sede convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalle deliberazioni e disposizioni dell'ex AGES e dai competenti organi del Ministero dell'Interno che hanno sostituito quest'ultima Agenzia.
5. In assenza di provvedimenti espressi il titolare della sede convenzionata si intende confermato decorsi centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco del Comune capo convenzione.

Art. 4 Rapporto di lavoro

1. Il Segretario Comunale, dipendente della Prefettura di Palermo, Ufficio gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, instaura con i Comuni di Raddusa e Milena un rapporto funzionale di servizio.
2. Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
3. Competeranno al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari ecc. Il Segretario Comunale comunque concorderà e programmerà i giorni di ferie con i due Sindaci a seconda della presenza in servizio nei giorni richiesti.

4. I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio. In particolare la consultazione è obbligatoria e in forma scritta nei casi di:
 - Nomina del Segretario Comunale, se diverso da quello individuato ai sensi dell'art. 3, comma 2;
 - Revoca del Segretario Comunale;
 - Determinazione di nuove modalità di espletamento del servizio, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 5 Modalità operative del servizio

1. Il servizio sarà articolato su 5 giorni settimanali ed il Segretario Comunale garantirà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlandolo alle esigenze dei comuni convenzionati e finalizzandolo al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola amministrazione ed a questo scopo articolerà l'orario di lavoro nella seguente misura:
 - Comune Raddusa: 60%;
 - Comune Milena: 40%.
2. Il Segretario presterà servizio presso le amministrazioni convenzionate, nel rispetto dei giorni spettanti ad ogni comune, secondo un calendario che verrà concordato d'intesa fra i Sindaci, sentito il Segretario, e che potrà in qualsiasi momento, essere variato allo stesso modo, anche con comunicazione verbale, per sopravvenute necessità di servizio.

Art. 6 Rapporti finanziari e trattamento economico

1. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprensivi di indennità ed oneri riflessi, meglio elencata dall'art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16/05/2001 e possibili modifiche ed integrazioni intervenienti durante la vigenza della presente convenzione, in misura proporzionale alla percentuale prevista dall'art. 5 della presente convenzione, compreso il 25% di maggiorazione per sedi convenzionate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 a favore del Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti assistenziali e previdenziali, saranno erogati dal comune Capo convenzione, comprese le spese relative alle supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario comunale titolare. Il comune Capo convenzione provvederà al recupero con cadenza mensile della quota a carico del comune convenzionato.

3. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di formazione professionale o di aggiornamento o a convegni, debitamente autorizzati, faranno capo al Sindaco del comune Capo convenzione, il quale provvederà al pagamento, provvedendo poi in sede di riparto mensile a recuperare la quota dovuta dal comune convenzionato.
4. La maggiorazione dell'indennità di posizione, in presenza delle condizioni legittimanti, sarà concessa con provvedimento del Sindaco del comune Capo convenzione; il pagamento sarà effettuato a cura del comune Capo convenzione, salvo riparto nelle percentuali convenute.
5. La retribuzione di risultato, nella misura massima del 10% del monte salariale come previsto dalle norme contrattuali, sarà erogata a seguito valutazione effettuata dal Comune Capo convenzione di concerto con il Sindaco del comune convenzionato, e successivamente liquidata sempre a carico del comune Capo convenzione, salvo riparto nelle percentuali stabilite all'art. 5.
6. Rimangono a carico dei singoli comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso di trasferte effettuate per conto dei singoli comuni, i diritti di segreteria per l'attività contrattuale di cui agli artt. 87 e 89 del TULCP no 148 del 4/2/1915 all'art. 97, comma 4, lettera c) del TUEL che saranno liquidati trimestralmente da ogni singolo comune. A scadenza annuale si procederà da parte dell'Ufficio competente del Comune Capo convenzione alla verifica cumulativa dei diritti di rogito percepiti in entrambi i comuni convenzionati onde verificare il rispetto della percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi di legge.
7. Al Segretario comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per gli accessi al comune convenzionato con indennità chilometrica commisurata al quinto del costo del carburante secondo le regole di legge e contrattuali. Tali spese saranno a carico del comune convenzionato sulla base di autocertificazione presentata dal Segretario. E' autorizzato l'uso del mezzo proprio per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due enti convenzionati collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto con esonero di responsabilità nei confronti delle amministrazioni comunali convenzionate.

Art. 7 Durata e cause di scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione è stabilita per il periodo di anni cinque a decorrere dalla effettiva costituzione della stessa con la presa di servizio del Segretario Comunale individuato ai sensi dell'art. 3, comma 2.
2. Essa mantiene comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta per una delle seguenti cause:
 - insediamento in uno dei comuni convenzionati di una nuova amministrazione comunale, con deliberazione di consiglio comunale del comune un cui si è insediata la nuova amministrazione, deliberata non prima di sessanta giorni e non oltre il centovesimo giorno

- dall'insediamento; in tal caso lo scioglimento avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla notifica della Deliberazione di Consiglio che approva lo scioglimento;
- vacanza della sede per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale in carica; in tal caso ciascuna delle amministrazioni comunali convenzionate potrà approvare con delibera di consiglio comunale lo scioglimento unilaterale della convenzione. Anche in questo caso lo scioglimento avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla notifica della Deliberazione di Consiglio che approva lo scioglimento;
 - volontà unanime risultante da verbale sottoscritto da entrambi i due sindaci, con successivo passaggio deliberativo in Consiglio Comunale dei due enti; in tal caso lo scioglimento avrà efficacia decorsi sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di entrambi gli enti convenzionati;
 - decorsi i primi due anni di vigenza lo scioglimento sarà anche possibile per libera determinazione unilaterale di ognuno dei due comuni convenzionati; in tal caso lo scioglimento avrà efficacia decorsi sessanta giorni dalla notifica della Deliberazione di Consiglio che approva lo scioglimento;
3. In tutti i casi previsti di scioglimento consensuale o di recesso unilaterale dalla presente convenzione da parte dei comuni convenzionati, resta inteso che il segretario comunale in atto titolare, ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale del comune Capo convenzione, salvo diversa determinazione dei due Sindaci, con l'accettazione espressa del segretario titolare.

Art. 8 Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti nella Regione Siciliana, nonché alle disposizioni dettate in merito dall'ex AGES e dagli uffici del Ministero dell'Interno che sono succeduti nella gestione dell'Albo, ed infine alle norme dettate dai CCNL del comparto Segretari comunali e Provinciali.
2. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale dei comuni di Raddusa e Milena verrà inviata, in copia autentica, al Ministero degli Interni ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali sezione regionale della Sicilia presso Prefettura di Palermo, a cura del comune Capo convenzione.

Il Sindaco del Comune di Raddusa _____

Il Sindaco del Comune di Milena _____